

REGOLAMENTO (CE) N. 3534/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento dei diritti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) e f),

considerando che l'attuazione del regime dei limiti individuali istituito dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha creato difficoltà amministrative per alcuni Stati membri, con conseguenti notevoli ritardi nell'assegnazione dei limiti individuali; che, di conseguenza, alcuni produttori non sono stati in grado di procedere a trasferimenti dei diritti o a cessioni temporanee nel termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/93⁽⁴⁾; che tali ritardi hanno indotto la Commissione ad autorizzare gli Stati membri, col regolamento da ultimo citato, a fissare un secondo termine per la notifica dei trasferimenti o delle cessioni temporanee dei diritti da parte dei produttori interessati per le campagne 1993 e 1994;

considerando che è emerso che alcuni produttori soci di associazioni di produttori sono attualmente esclusi dal beneficio del termine supplementare previsto dal regolamento (CEE) n. 2869/93 per la cessione temporanea dei diritti all'interno della stessa associazione; che sarebbe ingiusto tenere in vita tale ostacolo amministrativo per i suddetti produttori; che è pertanto opportuno permettere anche a questi produttori di procedere alle cessioni temporanee previste per le campagne 1993 e 1994, modificando per la seconda volta l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3567/92, le domande di premio presentate per la campagna 1993 con riferimento ad un numero di capi superiore ai limiti individuali fissati dalle autorità degli Stati membri saranno ridotte fino al numero

corrispondente ai limiti stessi; che tale disposizione ha lo scopo di evitare l'obbligo per un produttore di detenere un numero d'animali superiore al numero corrispondente al limite individuale fissato da uno Stato membro per la campagna 1993; che, dati i problemi di carattere amministrativo rilevati in taluni Stati membri, che provocano ritardi nell'attribuzione dei limiti individuali, è opportuno disporre che tale principio sia rispettato anche per le campagne successive alla campagna 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3567/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, prima frase, i termini « per i produttori in possesso di uno dei seguenti requisiti » sono sostituiti dai seguenti:

« per i produttori soci di un'associazione di produttori che desiderino procedere a cessioni temporanee di diritti al premio ad altri soci facenti parte della stessa associazione e per i produttori in possesso di uno dei seguenti requisiti, in caso di trasferimento dei diritti o di cessione temporanea di diritti al premio: ».

- 2) All'articolo 12, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le domande presentate per un numero di animali superiore ai limiti individuali stabiliti a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 sono ridotte fino al numero corrispondente ai limiti stessi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 28.